

dossier

2 marzo 2020

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

A.S. n. 1662



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 225



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 st_giustizia@camera.it -  [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 277

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Oggetto e procedimento</i>)	7
Articolo 2 (<i>Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie</i>)	8
Articolo 3 (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica</i>).....	14
Articolo 4 (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale</i>)	21
Articolo 5 (<i>Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace</i>)	23
Articolo 6 (<i>Giudizio di appello</i>)	25
Articolo 7 (<i>Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti</i>).....	30
Articolo 8 (<i>Processo di esecuzione</i>).....	32
Articolo 9 (<i>Procedimenti in camera di consiglio</i>).....	35
Articolo 10 (<i>Giudizio di scioglimento delle comunioni</i>).....	37
Articolo 11 (<i>Arbitrato</i>)	42
Articolo 12 (<i>Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili</i>)	44
Articolo 13 (<i>Notificazioni</i>)	51
Articolo 14 (<i>Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi</i>)	53
Articolo 15 (<i>Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti</i>).....	55
Articolo 16 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	58

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Oggetto e procedimento)*

Il disegno di legge in esame, presentato al Senato il 9 gennaio 2020, reca la **delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**.

Si compone di 16 articoli, che hanno lo scopo di apportare modifiche al processo civile di primo grado e di appello attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione, e di revisionare altresì gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi di riforma, novellando il codice di procedura civile e le leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli del disegno di legge in relazione alle diverse materie di intervento.

La **procedura** da seguire nell'attuazione della delega è delineata dal comma 2 dell'articolo 1, che prevede che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Su tali schemi deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi medesimi; in caso di inutile decorso del termine, i decreti possono essere emanati anche senza i prescritti pareri.

La medesima procedura di cui al comma 2 deve essere seguita qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo ritenga necessario adottare **disposizioni integrative e correttive** della riforma (comma 3).

Articolo 2 *(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)*

L'**articolo 2** individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. Si tratta, nel primo caso, di intervenire sul catalogo di controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e, nel secondo caso, di potenziare l'istituto consentendo lo svolgimento di una istruttoria stragiudiziale.

In particolare, le **lettere a), b) e c)** attengono alla modifica della **disciplina della mediazione obbligatoria**.

Si ricorda che la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è contenuta nel **decreto legislativo n. 28 del 2010** (come modificato nella scorsa legislatura dal decreto-legge n. 69 del 2013) che - in relazione a specifiche controversie – attribuisce alla mediazione un carattere obbligatorio; ciò comporta che il previo esperimento di un tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità della successiva azione in sede civile.

Le controversie per le quali la mediazione è **condizione di procedibilità dell'azione** attengono oggi alle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La disciplina della mediazione inoltre si caratterizza:

per l'obbligatorietà dell'assistenza di un avvocato;

per una durata che non può essere superiore a 3 mesi.

Il Ministero della giustizia predispose semestralmente relazioni statistiche sull'applicazione della mediazione; le [ultime rilevazioni](#) sono relative al settembre 2019.

La norma di delega prevede che il Governo, nel riformare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, debba:

- **escludere l'obbligatorietà della mediazione in materia di responsabilità sanitaria (lett. a))** e, in relazione alle medesime controversie, **limitare l'accertamento tecnico preventivo** previsto come obbligatorio dalla legge sulla responsabilità sanitaria, ai soli casi per i quali l'accertamento del danno richiede una consulenza tecnica (**lett. b)**).

Si ricorda che attualmente il carattere obbligatorio del **tentativo di conciliazione** ai fini della procedibilità in sede civile dell'azione è previsto per queste controversie da due fonti legislative diverse, che individuano modalità alternative: l'art. 5 del già richiamato d.lgs.

n. 28/2010 e la legge n. 24/2017¹, che disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

In particolare, quest'ultima, all'articolo 8 prevede che chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria sia tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* c.p.c. dinanzi al giudice competente; la presentazione del ricorso è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In alternativa, se non si intende procedere ai sensi dell'art. 696-*bis* del codice di rito, è possibile esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo del 2010.

La legge del 2017 rende dunque obbligatoria, in alternativa alla mediazione, la **consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite**, disciplinata dall'art. 669-*bis* del codice di rito; l'istituto consente lo svolgimento anticipato di una perizia (prima della fase del merito), con la speranza che l'accertamento fornisca alle parti la possibilità di una valutazione prognostica relativa all'esito della controversia e dunque possa eventualmente dissuaderle dall'intraprendere il processo.

La riforma dunque è volta ad eliminare per le controversie in materia di responsabilità sanitaria la mediazione obbligatoria come disciplinata dal decreto legislativo del 2010 e a limitare l'accertamento tecnico preventivo imposto dalla legge del 2017 ai soli casi nei quali per l'accertamento della responsabilità o la quantificazione del danno sia necessario espletare una consulenza tecnica (ipotesi che dovrebbero essere, peraltro, le più frequenti).

Questa scelta è motivata dalla relazione illustrativa con le [statistiche del Ministero della Giustizia](#) che dimostrano come l'istituto della mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 non abbia riscontrato per queste controversie successo: l'accordo tra le parti è raggiunto infatti solo nel 12% dei tentativi.

- **escludere l'obbligatorietà della mediazione in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi (lett. a)).**

Anche in questo caso le statistiche del Ministero dimostrano che per queste controversie l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione non ha sortito gli effetti deflattivi del contenzioso sperati; inoltre, per questo tipo di controversie, operano strumenti diversi di risoluzione alternativa che – stando alla relazione illustrativa – giustificano l'abbandono della strada della mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Quanto alle [statistiche](#) sulla mediazione, aggiornate al settembre 2019, se per i contratti assicurativi si raggiunge l'accordo nel 13% dei casi, percentuali ancora più basse risultano per le mediazioni aventi ad oggetto controversie in materia di contratti finanziari (8%) e bancari (6%).

¹ L. 8 marzo 2017, n. 24, *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.*

In questi settori, peraltro, operano le procedure di risoluzione alternativa delle controversie previste dal TUIF (d.lgs. n. 58 del 1998²), dal Codice delle assicurazioni private (art. 187-ter del d.lgs. n. 209 del 2005) e dal TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 128-bis del d.lgs. n. 385 del 1993³), procedure che non costituiscono peraltro condizioni di procedibilità dell'azione civile.

- **prevedere l'obbligatorietà della mediazione in materia di controversie derivanti dal contratto di mandato e dai rapporti di mediazione (lett. c)).**

La riforma intende inserire nel catalogo di controversie per le quali il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda anche quelle relative ai rapporti di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile⁴, e di mediazione di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile⁵

Le **lettere da d) ad h)** dettano invece principi e criteri direttivi per la **modifica della disciplina della negoziazione assistita.**

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un ulteriore strumento di **composizione stragiudiziale delle controversie** introdotto nell'ordinamento dal [decreto-legge n. 132/2014](#).

In particolare, il provvedimento ha richiesto (art. 2) che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato debba informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento. La convenzione – che consiste in un **accordo tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia** - non incontra limiti di materia esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è **condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie**. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

- per le domande giudiziali relative a controversie in materia di **risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti**;
- per le domande di **pagamento**, a qualsiasi titolo, **di somme non superiori a 50 mila euro**.

² D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*.

³ D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*.

⁴ Ai sensi dell'art. 1703 c.c. «Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra».

⁵ Ai sensi dell'art. 1754 c.c. «È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza».

La prima udienza è individuata come limite procedurale entro il quale il convenuto (o il giudice, d'ufficio) può eccepire l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 giorni dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. E, infine, disciplinata la procedura dei casi in cui una delle parti della negoziazione assistita versi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Lo stesso provvedimento ha anche disciplinato una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata alla **soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione** personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Per rendere maggiormente appetibile l'istituto della negoziazione assistita il legislatore ha previsto **incentivi fiscali** per coloro che se ne avvalgono.

Dati sull'applicazione della negoziazione assistita sono comunicati dal Governo a Parlamento per effetto di uno specifico obbligo di relazione: l'ultima relazione è del maggio 2018 e si riferisce a dati del 2017 (cfr. [DOC CCXXVIII, n. 1](#)).

In particolare, la riforma dovrà:

- **escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie relative alla circolazione stradale (lett. d)).**

La norma di delega intende forse riferirsi alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (ex art. 3 del d.l. n. 132/2014), lasciando inalterata la disciplina della negoziazione delle controversie relative alla circolazione dei natanti.

La relazione illustrativa motiva l'esclusione della circolazione stradale con il fatto che spesso queste controversie "richiedono lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico non compatibili con la procedura di negoziazione.

- **consentire la negoziazione assistita da più avvocati anche per le controversie individuali di lavoro** (di cui all'art. 409 c.p.c.), senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità dell'azione (**lett. e**)).

Fermo il rispetto dell'art. 2113 del codice civile - che dichiara invalide le rinunzie e le transazioni relative a diritti indisponibili del lavoratore - la norma di delega fa salve le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (ex art. 412-ter c.p.c.) e aggiunge la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

La relazione illustrativa chiarisce che la possibilità di negoziazione è limitata alle controversie in cui si discuta di diritti già negoziabili secondo la legislazione vigente e richiama, a titolo esemplificativo, il diritto al preavviso e il diritto al posto di lavoro.

- **semplificare la procedura di negoziazione assistita**, anche prevedendo l'utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso (**lett. f**)).

Si ricorda che il CNF ha già predisposto dei [fac-simile](#) di convenzione che vengono usualmente utilizzati dai professionisti.

- **consentire nell'ambito della procedura di negoziazione assistita una attività di istruzione stragiudiziale (lett. g)**), disciplinandone le garanzie, l'utilizzabilità del materiale acquisito, i compensi ulteriori per gli avvocati e le sanzioni per la violazione delle suddette norme (**lett. h**)).

La relazione illustrativa sostiene che lo scopo dell'anticipazione dell'istruzione probatoria è di consentire alle parti di valutare meglio l'alea del giudizio incoraggiando dunque soluzioni transattive.

La norma di delega, in particolare, mira a consentire nell'ambito della negoziazione assistita l'acquisizione di **dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti** l'oggetto della controversia ed a consentire la richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente. Tali possibilità dovranno essere previste nella misura in cui le parti, all'interno della convenzione di negoziazione assistita, lo consentano, nel rispetto del principio del contraddittorio, e purché si tratti di negoziazione assistita un avvocato per ciascuna parte.

La disposizione richiama l'art. 2735 c.c. sulla **confessione stragiudiziale**, in base al quale la stessa, fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

Inoltre, in base alla lett. *h*), nella **disciplina dell'istruzione stragiudiziale** il Governo dovrà:

- disciplinare la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e dei terzi, prevedendo idonee **garanzie**;
- prevedere, laddove parti e terzi non intendano rendere dichiarazioni, misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
- introdurre **sanzioni** penali per chi rende in questa fase dichiarazioni false;

- introdurre **conseguenze processuali** per la parte che si sottrae all'interrogatorio, consentendo al giudice di tenerne conto in sede di condanna al pagamento delle spese di giudizio e di valutazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La norma di delega richiama inoltre l'art. 642, secondo comma del codice di rito civile, prevedendo che il giudice possa tener conto della condotta della parte che si sottrae all'interrogatorio nell'ambito della istruttoria stragiudiziale anche ai fini dell'esecuzione provvisoria. La disposizione richiamata, peraltro, prevede la concessione dell'esecuzione provvisoria «anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione». *Si valuti l'opportunità di chiarire il significato del rinvio a quanto previsto dall'art. 642, secondo comma, c.p.c. nell'ambito della disciplina delle conseguenze processuali della sottrazione all'interrogatorio.*

- disciplinare l'**utilizzabilità delle prove** acquisite nel corso della procedura di negoziazione nell'eventuale successivo giudizio civile, consentendo comunque al giudice di disporre la rinnovazione delle prove;
- prevedere una maggiorazione non inferiore al 30% del **compenso degli avvocati** che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, a meno che il giudice non ritenga tale istruttoria abusiva o manifestamente inutile;
- prevedere che gli eventuali abusi commessi dall'avvocato in tale fase siano considerati, indipendentemente da ogni altra responsabilità, gravi illeciti disciplinari.

Articolo 3 ***(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)***

L'articolo 3 contiene i principi per la **revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado** dinanzi al tribunale in composizione **monocratica**.

Il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà:

- assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
- sostituire il procedimento sommario di cognizione con un **unico rito semplificato, esclusivo e obbligatorio** per le cause in cui il **tribunale giudica in composizione monocratica**;
- rideterminare i **tempi** di presentazione delle pretese delle parti nonché le tempistiche per la discussione e per la pronuncia e il deposito della sentenza;
- disciplinare i **rapporti tra collegio e giudice monocratico**;
- individuare i procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

Più nel dettaglio, la **lettera a)** del comma 1, individua gli obiettivi generali della riforma, ossia da un lato l'effettività della tutela e dall'altro la semplicità del procedimento e ragionevole durata del processo⁶.

La **lettera b)** è volta, in primo luogo, all'abrogazione del procedimento sommario di cognizione e all'introduzione di un rito **esclusivo e obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica** (con l'unica eccezione dei procedimenti assoggettati al rito del lavoro), denominato "rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica".

Previsto dalla legge 69/2009 (articolo 51), il **procedimento sommario di cognizione** è stato introdotto nel codice con un nuovo Capo III-*bis* (composto dagli artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*), tra i procedimenti sommari del Titolo I del Libro quarto. La disciplina è stata oggetto della novella legislativa, ad opera del d.lgs. n. 150/2011 che ha introdotto l'obbligatorietà del procedimento sommario per alcune fattispecie, nonché del d.l. n. 132/2014 che ha previsto la "conversione" d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario, sulla base della valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria, da parte del giudice.

Si tratta di un procedimento sommario a carattere generale, che si adatta ad ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), il cui ambito applicativo, delineato dall'art. 702-*bis*, 1 comma, c.p.c., è limitato alle cause attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

⁶ Per i dati sulla durata dei procedimenti civili si rinvia alla scheda relativa all'articolo 12.

Sono, quindi, escluse dal campo di applicazione del rito sommario: le cause assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, individuate nell'art. 50-*bis* c.p.c., che provvede secondo la giurisprudenza ad un'elencazione tassativa; le cause di competenza del Giudice di Pace; le cause attribuite in unico grado alla corte d'appello; le cause attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica

La scelta tra l'instaurazione del procedimento ordinario o sommario spetta all'attore, il quale, può chiedere l'applicazione del nuovo rito depositando il ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. in luogo dell'ordinario atto di citazione, innanzi al tribunale monocratico di competenza.

Nell'udienza di comparizione delle parti, il giudice valuta preliminarmente la propria competenza. Superato positivamente il vaglio sulla competenza, il giudice deve verificare se la causa (sia per quanto riguarda la domanda principale sia per quanto riguarda la domanda riconvenzionale) rientri tra quelle indicate nell'art. 702-*bis* c.p.c. (e, quindi, se si tratta di causa di competenza del Tribunale in composizione monocratica), altrimenti deve dichiarare la domanda (principale o riconvenzionale) inammissibile, con ordinanza non impugnabile, la quale, dunque, blocca il giudizio senza possibilità di mutamenti del rito o di *translatio* nelle forme ordinarie (art. 702-*ter*, 2° comma, c.p.c.).

Se il giudice ritiene che la controversia possa essere trattata con il rito sommario, dopo aver sentito le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce immediatamente titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; con essa, il giudice si pronuncia, altresì, sulle spese di lite. Per il procedimento sommario è prevista poi una specifica disciplina sull'appello.

L'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione previsto dall'articolo 702-*ter*, è volto a consentire, per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta. La disposizione prevede che il giudice, nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa disporre con ordinanza non impugnabile che si proceda con il rito sommario e inviti le parti a indicare, a pena di decadenza nella stessa udienza i mezzi di prova – ivi compresi i documenti – di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, il giudice può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Il principio di cui alla lettera b) concernente l'introduzione del nuovo rito unico davanti al giudice in composizione monocratica, è articolato in una serie di criteri direttivi (*numeri da 1 a 8*) volti, tra l'altro, all'introduzione di un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del *thema decidendum* ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti.

In particolare il Governo dovrà prevedere:

- la **sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso** - sulla falsariga del processo sommario di cognizione - al fine di abbreviare i tempi processuali;

La differenza tra i due tipi di atti introduttivi risiede principalmente nel soggetto che viene per primo raggiunto dalla domanda dell'istante, che è la controparte convenuta nell'atto di citazione (al quale devono seguire, per garantire procedibilità alla domanda, altri atti di impulso come l'iscrizione della causa a ruolo), mentre nel ricorso il soggetto che per primo riceve la domanda di giustizia è il giudice, il quale fissa un'udienza di comparizione con decreto che poi dovrà essere notificato unitamente al ricorso a tutti i convenuti. L'atto di citazione (art. 163 c.p.c) è l'atto introduttivo con cui attualmente si propone la domanda giudiziale nel processo di cognizione di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge. Nel processo sommario di cognizione (art. 702-*bis*) la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, ha il medesimo contenuto dell'atto di citazione, con esclusione della indicazione della data di udienza; esso contiene però l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163, cioè l'espresso avviso che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

- che l'**udienza di prima comparizione** delle parti sia fissata in un "congruo termine", comunque **non superiore a 120 giorni** e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque **non inferiore a ottanta giorni**;

Attualmente tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi **non minori di novanta giorni** se il luogo della notificazione si trova in Italia e **di centocinquanta giorni** se si trova all'estero (art. 163-*bis*, comma 1). Per quanto riguarda il processo sommario di cognizione, è il giudice designato a fissare, con decreto, la data dell'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto, il termine per la costituzione che deve avvenire, secondo l'art. 702-*bis*, 3° comma, c.p.c., "non oltre 10 giorni prima dell'udienza". Non è indicato, invece, nella norma, alcun termine entro il quale il giudice è tenuto ad emanare il decreto di fissazione dell'udienza: è, dunque, rimessa alla discrezionalità del magistrato designato la decisione in merito, valutando in base alla mole di ricorsi proposti quali vanno definiti con maggiore celerità a scapito di altri.

Con riguardo alla **precisazione del *thema decidendum* preliminarmente all'udienza di comparizione**, il disegno di legge prevede:

- che **almeno 40 giorni prima dell'udienza di comparizione** vada depositata la **comparsa di risposta** che contiene le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto; rispetto alla disciplina vigente, che prevede la comparsa di risposta del convenuto entro venti giorni (o dieci giorni nei casi di procedimento sommario) si dà dunque più tempo all'attore per la replica.

Nel procedimento ordinario il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini. Nel processo sommario di cognizione il termine per la costituzione deve avvenire, secondo l'art. 702-bis, 3° comma, c.p.c., "non oltre 10 giorni prima dell'udienza".

- che entro un **termine perentorio non superiore a 20 giorni prima della prima udienza** al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese;
- che, entro un termine perentorio non superiore a **10 giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione** sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre parti;

Nel procedimento ordinario l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nell'udienza di prima comparizione. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate (art. 183 c.p.c.). Nel procedimento sommario il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Con riguardo alla fase successiva all'udienza di prima comparizione si prevede:

- la possibilità per il giudice, nel corso della suddetta udienza, di concedere alle parti un termine perentorio per la **definitiva formulazione delle loro istanze istruttorie: fino a 30 giorni** per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e **un ulteriore termine perentorio fino a 20 giorni** per la sola indicazione della prova contraria (quindi 50 giorni complessivi invece degli 80 attualmente previsti per il procedimento ordinario), **fissando l'udienza successiva non oltre 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine;**

Nel procedimento ordinario, nel corso dell'udienza di prima comparizione (art. 183 c.p.c.) se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
 - un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
 - un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
- il termine di **20 giorni** dalla scadenza dell'ultimo termine per la definizione delle istanze istruttorie, entro il quale il giudice:
- pronunci ordinanza di **ammissione delle prove**, confermando l'udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione,
 - ovvero indichi alle parti i **chiarimenti** che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza;
 - ovvero provveda a fissare direttamente l'udienza per la discussione orale della causa, senza che sia necessario, in questo caso, assegnare termini predeterminati per il deposito di memorie conclusive e in tal caso differendo l'udienza già fissata e adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- la predisposizione da parte del giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, del **calendario del processo**.

Ai sensi dell'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombeni che verranno in ciascuna di esse espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini

La **lettera c)**, è volta a rivedere il **meccanismo decisorio ordinario**, delegando il Governo a prevedere che:

- il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza;
- o, su istanza di parte, fissi **altra udienza per la discussione**; in tale caso su richiesta il giudice assegna un termine perentorio non superiore a **40 giorni prima dell'udienza** per il deposito di **note difensive** e un ulteriore termine non superiore a **10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica**.

Al termine della discussione, il giudice.

- pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione
- oppure ne riserva il deposito entro i 30 giorni successivi.

Nel procedimento ordinario la decisione della causa può essere presa a seguito di trattazione scritta, mista ovvero orale (art. 281 *quinquies* e 281 *sexies*) In particolare:

- fatte precisare le conclusioni, il giudice dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini fissati dall'art. 190, ossia 60 giorni (riducibile a 20) per il deposito delle prime e successivi 20 giorni per il deposito delle seconde. La sentenza va depositata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (trattazione scritta)
- su richiesta delle parti, il giudice disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissa l'udienza di discussione orale non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse. La sentenza deve essere depositata entro 30 giorni decorrenti dall'udienza di discussione (trattazione mista);
- il giudice fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale alla stessa udienza e pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Le parti hanno tuttavia la possibilità di chiedere al giudice di sposare la discussione orale ad un'udienza successiva (trattazione orale).

Uno specifico principio (**lettera d**)), concerne la disciplina dei **rapporti tra collegio e giudice monocratico**, prevedendo che:

- il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, **senza fissare ulteriori udienze**;

La disciplina vigente contenuta nel codice di procedura civile già regola i rapporti i rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice monocratico e collegio, prevedendo rimedi per sanare eventuali errori di attribuzione delle controversie. In particolare, l'art. 281-*septies* c.p.c.. disciplina la rimessione della causa al giudice monocratico, stabilendo che il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies*.

- il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, **senza fissare ulteriori udienze**, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti; è **rimesso alle parti**, entro dieci giorni dalla comunicazione, valutare se **chiedere o meno di discutere nuovamente la causa dinanzi al collegio**,

ferme comunque le conclusioni precisate e gli atti difensivi già depositati in vista della discussione dinanzi al giudice monocratico (non sarà quindi più obbligatoria la ripetizione delle attività già svolte).

Secondo quanto previsto dall'art. 281-*octies* c.p.c., la rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale è disposta dal giudice monocratico quando questi rileva che una causa riservata per la decisione davanti a sé deve essere decisa dal collegio. In tali casi il giudice (a norma degli articoli 187, 188 e 189) dopo aver eventualmente espletato dinanzi a sé l'attività istruttoria ritenuta necessaria, rimette le parti al collegio per la decisione, previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio (art. 281 *octies*).

In particolare, il Governo dovrà prevedere:

- **la salvezza degli effetti sostanziali e processuali** della domanda in caso di mutamento del rito; il giudice fissa alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

Con riferimento agli effetti sostanziali e processuali della domanda che, in caso di mutamento del rito si producono secondo le norme applicate prima del mutamento, la disposizione mutua il disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2011. La Relazione illustrativa sottolinea la volontà del disegno di legge di **escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento** e dunque di riaffermare la regola secondo la quale gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma e quindi anche alla data dell'atto (sia pur erroneamente) in concreto prescelto e non a quella che l'atto avrebbe dovuto avere, e che assuma a seguito della conversione del rito, come chiarito anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 45 del 2018).

- **la prevalenza del rito collegiale** in caso di cause connesse oggetto di riunione, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

Con riguardo alla connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, l'art. 281-*nonies* prevede che il giudice istruttore ne ordini la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimetta, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione.

Infine, con la **lettera e)**, il Governo è delegato a **modificare**, in conformità ai criteri di cui alle lettere b), c) e d), le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, **individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato** di cognizione di primo grado.

Articolo 4
**(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in
composizione collegiale)**

L'articolo 4 indica i principi e criteri ai quali il Governo si dovrà attenere nel riformare la disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale.

In particolare, il Governo dovrà prevedere:

- la **riduzione** dei casi in cui il tribunale giudica in **composizione collegiale** in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie; (**lettera a**)

Ai sensi dell'art. 50-*bis* c.p.c., il tribunale giudica in composizione collegiale:

- nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
- nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
- nelle cause devolute alle sezioni specializzate (si veda però la deroga di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. 17/02/2017, n. 13 relativa ai procedimenti in materia di protezione internazionale);
- nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
- nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
- nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
- nelle cause per risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (legge 13 aprile 1988, n. 117);
- nelle cause relative alle azioni di classe di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; si ricorda che la legge n. 31 del 2019 in materia di azione di classe, ha disposto l'abrogazione dell'art. 140-*bis* dal 20 ottobre 2020; le cause relative alle azioni di classe – art. 840-*ter* e ss.c.p.c. saranno comunque attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa e dunque al tribunale in composizione collegiale).

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 c.p.c. e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto

Si ricorda peraltro che la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della opportunità di differenziare in una determinata materia la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale), con il generale limite della non palese arbitrarietà e irragionevolezza (C. Cost. 24.10.2001, n. 343; C. Cost. 23.6.2000, n. 240).

- la **sostituzione dell'atto di citazione con il ricorso**, nonché un regime di **preclusioni e di fissazione dell'oggetto** della causa, analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (**lettere b) e c)**) (*si veda al riguardo la scheda relativa all'articolo 3*)
- la possibilità che la causa possa essere definita anche secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico, in via alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria ordinaria prevista dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile (**lettera d)**).

In particolare il Governo è delegato a prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa, in alternativa al procedimento ordinario, la decisione possa avvenire:

- all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza
- oppure su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.

Tale previsione, secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, ha lo scopo di consentire al giudice di modulare le cadenze procedurali in rapporto alla differente complessità, caso per caso, della controversia. Tale maggiore ricchezza di moduli decisionali rispetto al giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e rispetto al giudizio d'appello si spiega per la tendenziale maggiore complessità delle controversie riservate al giudice collegiale, che deve essere tuttavia, in concreto, vagliata caso per caso e, rispetto al giudizio d'appello, in considerazione, invece, della maggiore delimitazione del *thema decidendum* dinanzi al giudice di secondo grado e della tendenziale necessaria completezza degli atti introduttivi in appello.

Articolo 5

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)

L'articolo 5 interviene in materia di **processo dinanzi al giudice di pace**, stabilendo, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'adozione dei relativi decreti legislativi.

In particolare, alla **lettera a)** si dispone che **il processo davanti al giudice di pace venga uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica** (anch'esso oggetto di riforma da parte dell'art. 3, al quale si rimanda).

Il procedimento dinanzi al giudice di pace, improntato a principi di semplificazione delle forme e celerità tanto della fase istruttoria quanto della fase decisoria, ha natura speciale rispetto al rito ordinario davanti al tribunale; la stessa Corte costituzionale ha affermato che il legislatore, *“nel delineare il procedimento innanzi al giudice di pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario”* (Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 1996).

La disciplina del procedimento davanti al giudice di pace è contenuta nel Titolo II del Libro II del codice di procedura civile. Il Capo I si apre con l'art. 311 che opera un rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica limitatamente a quanto non direttamente regolato dal titolo II o da altre espresse disposizioni e solo ove tali norme siano applicabili.

Le principali differenze tra il procedimento dinanzi al giudice di pace e quello dinanzi al tribunale in composizione monocratica sono:

- la domanda introduttiva può essere proposta anche verbalmente: di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore è notificato con citazione a comparire ad udienza fissa (art. 316)
- la costituzione delle parti può essere effettuata anche in prima udienza presentando al giudice la citazione con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura (art. 319);
- qualora non riesca il tentativo di conciliazione di cui all'art. 320 c.p.c. (v. di seguito *sub* lett. b), il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ed infine deposita la sentenza in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione della causa
- nel caso in cui si sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti nella prima udienza, il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova (art. 320, comma 4);
- quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice di pace invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, e nel termine di 15 giorni dalla discussione, deposita la sentenza in cancelleria (art. 321).

La **lettera b)** prevede l'**eliminazione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione** da parte del giudice di pace.

Ai sensi della normativa vigente (art. 320 del c.p.c.), nella prima udienza il giudice di pace “interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione”; se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale, se non riesce “il giudice invita le parti a precisare i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”.

Secondo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione costituisce “elemento di decelerazione processuale”, soprattutto quando la fase giudiziale sia stata preceduta da una procedura di mediazione o negoziazione assistita tra le parti” e per tale ragione ne viene proposta l’eliminazione.

Circa l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione la Corte di Cassazione ha osservato che l’omissione, da parte del giudice, del tentativo di conciliazione non comporta nullità del procedimento, a meno che non si dimostri che il mancato esperimento del tentativo abbia comportato un grave pregiudizio del diritto di difesa (si veda da ultimo Cass.civ. sez.II, 11411/2010).

Articolo 6 **(Giudizio di appello)**

L'**articolo 6** individua principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello.

Disciplinato dagli articoli 339 e seguenti c.p.c., nel diritto processuale civile l'appello è il mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in primo grado, a eccezione di quelle dichiarate inappellabili tanto dalla legge quanto in virtù dell'accordo delle parti. Con la sua proposizione si ha il **riesame totale della controversia**.

L'appello si propone mediante **atto di citazione** indirizzato alla corte di appello o al tribunale, a seconda che sia rispettivamente proposto contro una sentenza del tribunale o del giudice di pace.

Il giudice d'appello viene reinvestito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, subordinatamente peraltro all'iniziativa delle parti. I limiti della devoluzione del materiale di causa, dal primo al secondo grado di giudizio, sono così segnati sia dall'iniziativa dell'appellante, attraverso la esposizione dei motivi specifici della impugnazione (**appello principale**), sia dalle scelte dell'appellato, che in caso di soccombenza reciproca può a sua volta impugnare la sentenza con **appello incidentale**. Resta fermo, infine, che le eccezioni e le domande non accolte, se non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Problema inverso è quello relativo alla possibilità di introdurre in appello questioni che non sono state dedotte in primo grado. Non vi possono essere proposte domande nuove né eccezioni nuove, salvo che non siano rilevabili anche d'ufficio. Restano nondimeno proponibili quelle domande le quali costituiscono uno svolgimento logico o cronologico di domande già proposte. In tema di nuove **prove** vigono analoghe restrizioni: al divieto di proporle sfuggono unicamente il giuramento decisorio nonché le prove che la parte interessata dimostri non aver potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.

La proposizione dell'appello non comporta di per sé la sospensione dell'**esecutività della sentenza impugnata**, che può invece essere richiesta al giudice di appello con apposita istanza insieme con la impugnazione principale o con quella incidentale.

Normalmente il giudizio di appello si conclude con una pronuncia che è destinata a sostituirsi a quella assunta in primo grado nella regolamentazione della situazione controversa. Soltanto in alcuni casi di speciale gravità esso si conclude con una pronuncia che si limita a eliminare la sentenza impugnata e a rimettere la causa al giudice di primo grado.

Nel procedimento di appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale. Se sia impugnata una sentenza del giudice di pace, e sia quindi competente per l'appello il tribunale, la trattazione e decisione della causa è monocratica. Viceversa la trattazione dell'appello è integralmente collegiale davanti alla corte di appello, in ipotesi di impugnazione della sentenza del tribunale.

In particolare, il Governo dovrà:

- individuare nel **ricorso** l'**atto introduttivo** del giudizio di appello (**lett. a**)), sostituendolo all'atto di citazione, analogamente a quanto previsto per l'instaurazione del giudizio in primo grado (v. *sopra*, art. 3);
- individuare un termine per la **fissazione della prima udienza** non superiore a **90 giorni (lett. a)**);

Attualmente, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

- individuare un **termine perentorio per la costituzione dell'appellato**, che potrà comunque essere effettuata fino a 20 giorni prima della data di udienza. Allo spirare del termine dovranno essere collegate decadenze processuali che comportino tra l'altro l'impossibilità di riproporre domande ed eccezioni non accolte in primo grado (**lett. b**)). Il Governo dovrà conseguentemente abrogare l'art. 436-bis c.p.c., relativo alla costituzione dell'appellato e all'appello incidentale (**lett. d**));
- prevedere che tanto l'**improcedibilità** dell'appello (ai sensi dell'art. 348 c.p.c.) quanto l'**estinzione** dell'appello siano dichiarate dal giudice con **ordinanza (lett. c)**);
- **abrogare** la disciplina del **c.d. filtro in appello, ovvero gli** articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile rubricati rispettivamente "inammissibilità dell'appello" e pronuncia sull'inammissibilità" e, conseguentemente, anche l'art. 436-bis, che li richiama (**lett. d**));

Si ricorda che tali articoli sono stati inseriti nel codice di rito dal decreto-legge n. 83 del 2012. Il filtro in appello è un meccanismo processuale che ha la finalità, attraverso un sistema decisorio semplificato, di deflazionare il contenzioso che grava sulle Corti di appello dichiarando l'inammissibilità delle impugnazioni che risultano *prima facie* infondate.

L'**art. 348-bis** stabilisce che, fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». La norma non si applica:

- quando l'appello è proposto in relazione a una delle cause che prevedono l'intervento obbligatorio del PM (ex art. 70 c.p.c.);
- quando l'appello riguarda l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-*quater* c.p.c.

L'**art. 348-ter** dispone che, all'udienza di trattazione (art. 350 c.p.c.), il giudice, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti, dichiari inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis, con **ordinanza succintamente motivata**, anche mediante

il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.

Se oltre all'appello principale è proposto anche appello incidentale, l'inammissibilità potrà essere dichiarata purché entrambe le impugnazioni non abbiano una ragionevole probabilità di essere accolte.

Quando è pronunciata inammissibilità dell'appello, il provvedimento di primo grado può essere impugnato attraverso il ricorso per cassazione

L'**art. 436-bis** richiama la disciplina del filtro in appello prevedendo che «All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter».

La relazione illustrativa motiva la soppressione del filtro in appello con «la scarsa utilizzazione dell'istituto» che «non ha consentito di incidere in termini percentuali significativi sulla definizione dei giudizi di appello con il prescritto preventivo giudizio di ammissibilità, mentre ha determinato un'ulteriore ipotesi di ricorso in Cassazione, all'interno del medesimo giudizio, sicché la complessiva valutazione dell'istituto in termini di costi/benefici appare negativa, tenuto anche conto che le ipotesi in cui poteva essere utilizzato l'istituto ben potranno essere sostituite dalla decisione alla prima udienza, con sentenza, all'esito della discussione».

Quanto alla disciplina della **fase della decisione**, conclusa l'istruttoria e la trattazione, il Governo dovrà (**lett. e**)

- prevedere che il collegio possa **ordinare la discussione orale** previa precisazione delle conclusioni nel corso della stessa udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando **lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione (n. 1)**. Questa modalità può essere applicata anche in caso di appello incidentale, se la parte nei cui confronti è proposto vi consente, con apposito atto depositato almeno 5 giorni prima dell'udienza (**n. 3**);
- in alternativa, il collegio potrà **fissare un'altra udienza** per la discussione orale e, se le parti lo richiederanno, concedere loro un termine perentorio per presentare sintetiche note difensive contenenti le conclusioni finali (termine che non potrà oltrepassare i 30 giorni antecedenti l'udienza). A conclusione dell'udienza il collegio potrà pronunciare sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ovvero **riservarsi di depositare la decisione** nei successivi 60 giorni (**n. 2**).

Il Governo è delegato inoltre a riformare la disciplina della **provvisoria esecutività delle sentenze appellate (lett. f)**.

Fino al 1990 l'appello produceva un effetto sospensivo, in forza del quale l'esecuzione delle sentenze appellate rimaneva sospesa per effetto della proposizione dell'appello. Con la riforma attuata dalla legge n. 353 del 1990 si è affermato il principio opposto, secondo il quale l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto della impugnazione di essa.

Attualmente, l'art. 283 c.p.c. attribuisce al giudice di appello il potere di sospensione (totale o parziale) dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della

sentenza impugnata quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, con la facoltà di imporre all'istante una cauzione.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 283 c.p.c. stabilisce che, qualora l'istanza di sospensione sia inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza con la quale viene inflitta la sanzione è tuttavia revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

L'ordinanza con la quale il giudice di appello decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva non è impugnabile.

In particolare, la nuova disciplina dovrà partire dalla regola dell'esecutività del provvedimento impugnato per prevedere alcune eccezioni, rimesse alla valutazione del giudice. La sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza potranno infatti essere disposte dal giudice (**n. 1**):

- se egli riterrà – “sulla base di un giudizio prognostico” – che l'**impugnazione** sia **manifestamente fondata** ovvero
- se egli riterrà che dall'esecuzione della sentenza possano derivare **gravi e irreparabili pregiudizi**. La delega specifica che, in relazione alle condanne al pagamento di una somma di denaro, il grave pregiudizio può consistere anche nella possibile insolvenza di una delle parti.

La richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado può essere presentata anche più volte nel corso del giudizio d'appello purché fondata – a pena di inammissibilità – su elementi sopravvenuti rispetto alla precedente valutazione del giudice (**n. 2**).

Peraltro, in caso di riproposizione di una istanza poi giudicata manifestamente inammissibile o infondata, il Governo è delegato a inasprire l'attuale pena pecuniaria prevista dall'art. 283, secondo comma, del codice, da 2 a 4 volte (**n. 3**).

Come detto, attualmente il secondo comma dell'art. 283 c.p.c. prevede che la parte possa essere condannata a una pena pecuniaria compresa tra 250 e 10.000 euro in caso di istanza di sospensione dell'esecuzione è inammissibile o manifestamente infondata.

Infine, il Governo è delegato a prevedere che – laddove il giudice ritenga l'appello manifestamente fondato o manifestamente infondato – sia possibile ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della stessa udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione (come previsto dalla lett. e), n. 1).

Questo principio di delega sembra voler confermare l'attuale previsione dell'art. 351, quarto comma, c.p.c., a mente del quale nell'udienza nella quale esamina l'istanza di sospensione il giudice può, se ritiene la causa matura per la decisione, provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, ossia definire il giudizio all'esito della

discussione orale e mediante immediata lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Articolo 7 *(Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)*

L'**articolo 7** reca i **principi e criteri direttivi di delega per la modifica della disciplina processuale relativa alle controversie sui licenziamenti**. In particolare, i principi e criteri direttivi prevedono di: **sopprimere le norme procedurali speciali (cosiddetto "rito Fornero")**, poste - relativamente a tali controversie - per alcuni dei rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, con conseguente applicazione della disciplina già vigente a regime (**comma 1, lettera a)**); stabilire il **carattere prioritario della trattazione** delle cause di licenziamento, prevedendo altresì la definizione di un'opportuna disciplina transitoria (**comma 1, lettera b)**).

I principi e i criteri direttivi in esame concernono anche i casi in cui la controversia sul licenziamento implica che siano risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (**comma 1, alinea**).

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** prevede - in modo da conseguire l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, come stabilito nell'**alinea** del medesimo **comma** - il superamento delle norme speciali poste, per alcuni dei rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#) - norme costituenti il "rito Fornero" -, con la conseguente applicazione, per tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (emanato in attuazione della presente norma di delega), della disciplina già vigente a regime. Quest'ultima è costituita dalla disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro; in ogni caso (sia in quest'ultimo ambito sia nel "rito Fornero") per le controversie sui licenziamenti trovano applicazione norme specifiche sui termini temporali di impugnazione, stabilite dall'articolo 6 della [L. 15 luglio 1966, n. 604](#), e successive modificazioni.

Sembrerebbe opportuno chiarire se la norma di delega in esame riguardi anche le impugnazioni effettuate il giorno medesimo dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Si ricorda che le disposizioni sopra menzionate costituenti il "rito Fornero" si applicano alle controversie relative a licenziamenti⁷ inquadrati nell'articolo 18 della [L. 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, limitatamente ai rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015⁸. Con riferimento a

⁷ Sono comprese le controversie sui licenziamenti che implicano questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

⁸ I rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati a decorrere dal 7 marzo 2015 sono infatti esclusi ai sensi dell'articolo 11 del [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23](#). Nella fattispecie suddetta di esclusione rientrano anche (ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 23): i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a termine, qualora la trasformazione sia successiva al 6 marzo 2015; i casi in cui i limiti minimi dimensionali di cui al citato articolo 18 della L.

quest'ultimo ambito temporale, la tutela di cui al citato articolo 18 della L. n. 300 trova applicazione - oltre che per ogni caso di licenziamento nullo - per i licenziamenti illegittimi disposti da un datore di lavoro rientrante nei limiti minimi dimensionali ivi previsti⁹.

In sintesi, il "rito Fornero" prevede una prima fase istruttoria, al termine della quale il giudice emette un'ordinanza, immediatamente esecutiva, di accoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione contro l'ordinanza medesima. L'efficacia esecutiva di quest'ultima non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisca il giudizio eventualmente instaurato con l'opposizione.

Più in particolare, nella suddetta prima fase istruttoria, il giudice del lavoro, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

L'eventuale opposizione contro l'ordinanza summenzionata è proposta con ricorso davanti al medesimo giudice. Questi, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Per le varie fasi summenzionate, nonché per le eventuali successive impugnazioni presso la corte d'appello e la Corte di cassazione, le norme prevedono termini temporali specifici.

Come accennato, la **lettera b)** del presente **comma 1** pone, come principio di delega, il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento, prevedendo altresì la definizione di un'opportuna disciplina transitoria per l'attuazione di tale principio.

n. 300 vengano raggiunti solo in seguito ad assunzioni a tempo indeterminato successive al 6 marzo 2015.

⁹ Si rientra in tali limiti minimi dimensionali - ai sensi dell'ottavo e del nono comma del citato art. 18 della L. n. 300, e successive modificazioni - qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto luogo il licenziamento occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque se si tratti di imprenditore agricolo), o qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, nell'ambito dello stesso comune, occupi più di quindici dipendenti (o più di cinque dipendenti nel caso di impresa agricola) - anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti -, nonché, in ogni caso, qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, occupi più di sessanta dipendenti. Ai fini di tali computi, "si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore"; non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale.

Articolo 8 **(Processo di esecuzione)**

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la **modifica della disciplina del processo di esecuzione**, in particolare sono oggetto di intervento l'espropriazione presso terzi e il procedimento di espropriazione immobiliare.

La **lettera a)** del **comma 1** dell'articolo 8 individua i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge per la modifica del procedimento di **espropriazione presso terzi**.

L'espropriazione presso terzi è l'espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o crediti del debitore verso terzi. Essa comprende da un lato l'espropriazione dei crediti che il debitore ha verso terzi e dall'altro, l'espropriazione di mobili in possesso del terzo. A parte il caso dell'intervento di altri creditori (copignoranti o intervenuti) sono necessari partecipi di questa tipologia di espropriazione: il creditore procedente che è parte attiva in senso sostanziale e processuale; il debitore che è parte passiva in senso sostanziale e processuale; il terzo che è parte soltanto agli effetti processuali. Competente per l'espropriazione forzata presso terzi è il tribunale in composizione monocratica.

Le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi sono previste dall'articolo 543 c.p.c.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante un atto notificato al terzo e al debitore che deve contenere:

l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

l'indicazione, almeno generica, delle cose o somme dovute al terzo;

l'intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o somme dovute al debitore;

l'ingiunzione al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni (art. 492 c.p.c.);

la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l'indicazione dell'indirizzo di PEC del creditore procedente;

la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente (all'udienza fissata non prima di 10 gg dalla notifica), con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui

In particolare si delega il Governo ad intervenire sulla procedura di espropriazione presso terzi, prevedendo che:

- il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, debba notificare al debitore e al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione;
- la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determini l'inefficacia del pignoramento;

- che, nel caso di mancata notifica, gli obblighi del debitore e del terzo pignorato cessino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Come si precisa nella relazione illustrativa si tratta di un intervento che si propone di ovviare alla situazione attuale nella quale la difficoltà per il terzo pignorato di monitorare lo svolgimento della procedura esecutiva e di accertarne l'eventuale estinzione conseguente alla mancata iscrizione a ruolo, ostacola lo svincolo delle somme accantonate e spesso impedisce, anche alle Amministrazioni pubbliche, di disporre di somme a volte ingenti.

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 8 reca invece i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina relativa alla **procedura di espropriazione immobiliare**.

L'intervento riformatore, come precisa la relazione illustrativa, mira ad accelerare i tempi di queste procedure e a contenerne i costi attraverso la collaborazione del debitore, il quale può avere interesse a farsi parte attiva nella ricerca di un acquirente, sia per velocizzare le operazioni di vendita e giungere più rapidamente alla definizione del procedimento, sia per evitare il deprezzamento del bene, quale si verifica, a volte, per effetto del meccanismo dei ribassi.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a modificare la disciplina vigente prevedendo in primo luogo che il debitore, con istanza depositata - non oltre dieci giorni prima dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita prevista dall'articolo 569, primo comma, c.p.c. - possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a **vendere direttamente** il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato (**num.1**).

Sul punto nella relazione si precisa che tale disposizione che introduce di fatto una "deroga alla regola generale della competitività delle vendite coattive si giustifica, in un'ottica di bilanciamento degli interessi, solo se ciò vale ad accelerare la procedura ed a contenerne i costi".

Con riguardo al **valore di mercato** il legislatore delegato deve disciplinarne i criteri per la determinazione, prevedendo anche che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione non inferiore al decimo del prezzo proposto (**num. 2**).

Sono previsti poi anche alcuni ulteriori limiti, diretti a garantire che tale facoltà non pregiudichi i creditori: i creditori devono essere messi in condizione di valutare la convenienza dell'offerta e la loro opposizione può essere superata solo nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la vendita competitiva non consentirebbe di conseguire un risultato migliore (**num. 3 e 5**); la vendita deve perfezionarsi in un lasso di tempo contenuto, se nel termine assegnato il bene non

è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice deve provvedere ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. (**num. 8**), in quanto la possibilità offerta al debitore non può tradursi in un ostacolo al corso della procedura. Per la stessa ragione, l'istanza non può essere reiterata (**num.9**).

Articolo 9 **(*Procedimenti in camera di consiglio*)**

L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la **riforma dei procedimenti in camera di consiglio**.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve procedere alla revisione delle ipotesi in cui, in tali procedimenti, il tribunale è chiamato a provvedere in composizione collegiale. Ciò, con l'obiettivo «di ridurre le ipotesi di collegialità nei casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l'intervento dell'autorità giudiziaria è diretto a garantire l'attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni».

Con procedimenti in camera di consiglio ci si riferisce a quei provvedimenti normalmente denominati di volontaria giurisdizione. I procedimenti in camera di consiglio sono disciplinati dagli articoli 737 e ss. del codice di procedura civile.

Fra i procedimenti in materia di giurisdizione volontaria è opportuno ricordare quelli previsti per la vendita e gli altri atti di disposizione dei beni dei minori, degli interdetti e degli inabilitati (articoli 732-734 c.p.p.); quelli relativi all'apertura della successione (articoli 747 e ss. c.p.c.). Ai sensi dell'articolo 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, le norme sul procedimento in camera di consiglio si applichino all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione di terzo e agli atti esecutivi. Le disposizioni sul rito camerale si applicano, poi, anche ai procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori e in materia di ablazione o limitazione della potestà genitoriale (art. 336 c.c.). Da ultimo il rito camerale è previsto per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008.

L'articolo 742-*bis* del codice di procedura civile precisa che le suddette disposizioni codicistiche si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone. Fra questi è opportuno ricordare in particolare i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice civile in materia societaria quali:

- gli artt. 2189 e 2192 c.c., in tema di iscrizione delle società commerciali nel registro delle imprese e di reclamo avverso il decreto del giudice presso tale registro con il quale l'iscrizione viene rifiutata;
- l'art. 2400 c.c., in tema di nomina e cessazione dalla carica del collegio sindacale;
- l'art. 2409 c.c., norma la quale, unitamente all'art. 103 disp. att. c.c., regola il procedimento scaturito dalla denuncia al tribunale, da parte dei soggetti a ciò legittimati, del sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, in violazione dei loro doveri, nella gestione, tali da poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate;

- l'art. 2436 c.c., in relazione al deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni dello statuto; e
- l'art. 2446 c.c., in tema di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo a causa di perdite.

Le **norme generali** che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio sono:

- l'atto introduttivo ha la forma del ricorso, presentato al giudice competente;
- la decisione è adottata senza contraddittorio, in camera di consiglio con decreto motivato;
- il decreto è reclamabile al giudice superiore, sia dalle parti, sia dal PM. Questo deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti;
- il decreto diviene efficace decorso il suddetto termine perentorio; se vi è urgenza il giudice può disporre l'efficacia immediata;
- i decreti sono modificabili e revocabili in ogni tempo, salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede.

Come si precisa nella **relazione illustrativa**, l'intervento normativo mira a escludere, dal novero dei casi in cui attualmente il tribunale provvede in composizione collegiale, fattispecie come quelle disciplinate dagli articoli 2343 e 2343-*bis* del codice civile, in cui il ricorso all'autorità giudiziaria è funzionale a garantire la professionalità e l'indipendenza di professionisti incaricati di valutazioni estimative, nonché fattispecie come quelle di cui agli articoli 1105 (Amministrazione) e 1129 (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore) del codice civile, in materia condominiale in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a concorrere all'amministrazione di beni comuni.

Articolo 10 *(Giudizio di scioglimento delle comunioni)*

L'**articolo 10** reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina inerente il **giudizio di scioglimento delle comunioni**.

Il **comma 1, lettera a)**, prevede l'introduzione, in sede di attuazione della delega, di un procedimento di **mediazione** da esperire, prima della fase dinanzi al tribunale, mediante la comparizione di tutti i litisconsorti dinanzi ad un **avvocato** o a un **notaio**. Tale professionista indica alle parti tutta la documentazione necessaria allo scioglimento della comunione e, dopo averla acquisita, procede al tentativo di mediazione.

Si tratta di un procedimento **sostitutivo** di quello previsto dalla disciplina di carattere generale sulla mediazione contenuta nel decreto legislativo [n. 28 del 2010](#).

La norma di delega:

- fa **salvo** il procedimento per la **divisione a domanda congiunta** disciplinato dall'art. 791-*bis* del codice di procedura civile;
- stabilisce che il professionista incaricato debba essere iscritto negli elenchi dei **professionisti che provvedono alle operazioni di vendita** istituiti presso i tribunali ai sensi dell'art. 179-*ter* delle "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie" (v. *infra*);
- demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione della **misura del compenso** dovuto al professionista per l'espletamento del procedimento in oggetto.

Agli **elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita**, di cui all'art. 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere iscritti i professionisti di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, che presentino il requisito indicato. Si ricorda che il citato articolo 591-*bis* del c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione, salvo quando ritenga di procedervi direttamente, delega (con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita) ad un notaio (avente preferibilmente sede nel circondario) a un avvocato oppure a un commercialista, iscritti negli elenchi, la vendita, definendo poi la disposizione i compiti del soggetto delegato. L'articolo 534-*bis* c.p.c. dispone in ordine alla delega alla vendita con riferimento al procedimento di vendita all'incanto (art. 534 c.p.c.). Anche in questo caso, il giudice dell'esecuzione (con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita) può delegare un notaio (avente preferibilmente sede nel circondario) oppure un avvocato oppure un commercialista per il compimento delle operazioni di vendita con incanto, ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis*, in quanto compatibili con le previsioni della sezione di collocazione della norma.

Al riguardo sembra opportuno sottolineare che, come sopra ricordato, l'art. 10 in commento limita la possibilità di espletare la mediazione ai soli **avvocati o notai**. Al

riguardo, la relazione illustrativa a corredo del disegno di legge rileva come l'elevata tecnicità della materia ed il ruolo che può essere assunto dal mediatore in una successiva fase contenziosa hanno suggerito di limitare il novero dei professionisti che possono essere incaricati e, tra questi, a restringere ulteriormente alle figure professionali del notaio e dell'avvocato.

La facoltà di domandare la divisione è prevista dagli articoli 1111 c.c. e 713 c.c. (che riguarda i coeredi). Al fine di favorire una sollecita decisione sulle divisioni e sgravare il giudice civile da compiti che, in assenza di contestazioni, possono essere svolti anche da notai o avvocati, l'articolo 791-*bis* c.p.c. prevede il procedimento di **divisione a domanda congiunta** (introdotto dall'art. 76 del D.L. 69/2013). Esso permette ai dividendi, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista (notaio o avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione. Tale disciplina stabilisce che in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, sulle quote o su altre questioni pregiudiziali alla divisione stessa, le parti della comunione possono chiedere, con ricorso congiunto al tribunale competente, la nomina di un notaio del circondario, cui affidare le operazioni di divisione (in presenza di beni immobili, è necessaria la trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c.). L'eventuale autentica del notaio o dell'avvocato avviene su richiesta delle parti e si riferisce alle sottoscrizioni poste in calce al ricorso congiunto ex art. 791-*bis* del medesimo Codice.

Si dovrà prevedere che, all'**esito negativo della mediazione**, il professionista incaricato del procedimento predisponga una relazione corredata di specifica indicazione dei beni oggetto della comunione e delle eventuali carenze nella documentazione. Quanto alla documentazione necessaria, la disposizione fa esplicito riferimento alla corretta individuazione catastale dei beni immobili e della loro regolarità urbanistica (**lettera b**). Tale relazione, ai sensi della **lettera c**), è depositata dalla parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento, la quale dovrà altresì depositare la documentazione utile alla completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari. Tra questi la **lettera d**) prescrive che siano esplicitamente inclusi i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

In merito alla **definizione del giudizio**, le **lettere e**) ed **f**) stabiliscono, rispettivamente, che:

- in **assenza di contestazioni**, si debba prevedere che il giudice sciogla la comunione con **ordinanza non revocabile**, assoggettabile solamente a ricorso ordinario da parte di terzi ovvero soggetta a revocazione straordinaria; il giudice, parimenti, statuisce le spese; la disposizione si applica anche in caso di **contumacia** di una o più parti;
- in **presenza di contestazioni**, si debba prevedere la definizione del giudizio con **sentenza** che decide anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, alla loro vendita (di tutti o di alcuni), alle spese.

Si dovrà inoltre prevedere (**lettera g**)) che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza ovvero del passaggio in giudicato, il giudice **deleghi la vendita al medesimo professionista che ha espletato il tentativo di conciliazione, se possibile.**

Il giudice nomina un **esperto**, a norma dell'art. 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale norma prevede la nomina, da parte del giudice istruttore - d'ufficio o su istanza - quando ciò si riveli necessario per la **formazione della massa da dividersi e delle quote.** Lo stesso art. 194 stabilisce che il giudice riceva il **giuramento** dell'esperto di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità, ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile. La disciplina delegata dovrà quindi stabilire che il professionista possa procedere alla vendita dei beni secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice (**lettera h**)).

La **lettera i**) stabilisce che, al momento della presentazione di istanza di assegnazione da parte dei condividenti, si debba prevedere il versamento di una **somma**, la cui entità è stabilita dal giudice in una misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento del totale, a titolo di **acconto sul conguaglio.**

La **lettera l**) dispone in ordine alle **contestazioni**, che dovranno essere decise con **ordinanza** soggetta a reclamo secondo le procedure stabilite dal Codice di procedura civile, al libro quarto, titolo II, capo VI (rubricato "Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio").

In particolare, l'art. 379 c.p.c. è contenuto in tale Capo IV e disciplina i reclami delle parti, stabilendo (con riferimento ai decreti del giudice tutelare) che si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, il modello del procedimento in camera di consiglio

Si dovrà inoltre prevedere (**lettera m**)) che il professionista predisponga il **progetto di divisione**, lo comunichi a tutti i litisconsorti necessari (ivi compresi i contumaci) insieme a l'indicazione della data, del luogo e dell'ora fissati per la discussione del progetto.

Quindi, in merito alla **definizione del procedimento:**

- in **assenza di contestazioni** o in caso di **accordo** sulla modifica del progetto, il professionista tramette il progetto al **giudice**, previa estrazione a sorte delle quote in caso di uguaglianza delle medesime, il quale, previa verifica della regolarità delle operazioni e dell'assenza di contestazioni, **dichiara il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile (lettera n)**);
- in **caso di contestazioni**, il professionista tramette il progetto al **giudice**, al quale è rimessa la decisione con **sentenza** - previa estrazione a sorte

dei lotti in caso di uguaglianza dei medesimi - che definisce il procedimento e decide in merito alle spese (**lettera o**)).

Dati sulla mediazione in materia di divisione

Come sopra ricordato, l'art. 10 del disegno di legge in esame mira ad introdurre una specifica procedura di mediazione per la materia della divisione della comunione, alternativa alle procedure disciplinate dal decreto legislativo [n. 28 del 2010](#).

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa "i dati statistici in materia di mediazione (2016, 2017 e primo trimestre 2018) evidenziano come tale ultimo strumento si presenti alquanto efficace proprio nella materia dello scioglimento delle comunioni".

Il Ministero della giustizia - DG Stat, pubblica periodicamente un rapporto contenente i principali dati relativi alla [mediazione civile](#). Le "[Statistiche 2018](#)" riportano i dati sui flussi della mediazione riferiti all'intero periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018. Dati più recenti sono riferiti al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2019 (report "[Statistiche 2019](#)").

Mediazione civile. Anno 2018

	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Divisione	6.001	8.357	7.761	6.597
Totale	97.031	151.923	144.934	104.019
% su totale	6,2%	5,5%	5,4%	6,3%

Elaborazione su dati DG Stat - Rapporto Mediazione civile 2018

Qui di seguito i dati del periodo 1° gennaio - 30 settembre 2019.

Mediazione civile. Anno 2019, 1° gennaio - 30 settembre

	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Divisione	6.597	5.973	5.593	6.977
Totale	104.019	106.895	101.680	109.233
% su totale	6,3%	5,6%	5,5%	6,4%

Elaborazione su dati DG Stat - Rapporto Mediazione civile 2019

La percentuale delle **iscrizioni** delle mediazioni in materia di divisione rispetto al totale delle procedure di mediazione sono mantenute sostanzialmente invariate nel 2017 e nel 2018 (5,5% nel 2018 rispetto al 5,3% nel 2017). Nei primi nove mesi del 2019 tale dato si è attestato al 5,6%.

Quanto alla **comparsa dell'aderente**, il medesimo Rapporto riporta una percentuale di aderenti comparsi pari al 59,8% nel 2018, sensibilmente superiore al dato del trend complessivo di comparizione dell'aderente (51,2% nel IV trimestre del 2018). Quanto ai primi mesi del 2019, gli aderenti comparsi risultano pari a 61,2% (48,5% nel III trimestre dello stesso anno).

Quanto agli **esiti della mediazione**, nel 2018 il 33% delle mediazioni riguardanti la divisione si è concluso con il raggiungimento dell'accordo. Lo stesso dato nei mesi gennaio-settembre 2019 è al 32%.

La mediazione sulla divisione risulta, infine, quella che investe i procedimenti di **maggior valore**: il valore mediano della lite risulta pari a 64.460 euro rispetto al valore mediano complessivo, pari a 15.000 euro. Per il 2019, il valore mediano sale a 68.845 euro per la divisione; scende a 14.000 euro il valore mediano riferito a tutte le materie. Si ricorda che in un insieme di dati ordinati, la mediana rappresenta il valore centrale di tale insieme. Può differire quindi dalla media: i procedimenti di mediazione civile risulta infatti essere pari, con riferimento a tutte le materie, a 99.000 euro (gennaio-settembre 2019).

Articolo 11 (Arbitrato)

L'**articolo 11** reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato.

Il **comma 1, lettera a)**, prevede che la le innovazioni in materia di arbitrato dovranno rafforzare le garanzie di **indipendenza** ed **imparzialità** dell'arbitro. Si dovrà prevedere, in particolare, che l'omessa dichiarazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, di circostanze che possano costituire **motivi di ricusazione** (art. 815 c.p.c.), sia assunta quale causa di **decadenza** dal ruolo di arbitro.

L'art. 813-*bis* del codice di procedura civile reca disciplina sulla **decadenza** dell'arbitro. Vi si prevede che l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In caso di mancanza, il presidente del tribunale provvede con ordinanza non impugnabile a dichiarare la decadenza dell'arbitro e la sua sostituzione, ove sia accertata l'omissione o il ritardo.

La **ricusazione** degli arbitri è disciplinata dall'art. 815 c.p.c. recante il seguente elenco di circostanze:

- 1) l'arbitro non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- 2) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- 3) egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- 4) egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- 5) è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 6) ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Si ricorda, per completezza, che la disciplina relativa alla **convenzione d'arbitrato** è dettata dal codice di procedura civile al capo I del titolo VIII del libro IV, comprendente gli articoli da 806 a 808-*quinquies*. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40/2006, è stato introdotto il termine di "convenzione d'arbitrato". Gli articoli 808-*quater* e 808-*quinquies* disciplinano, rispettivamente, l'interpretazione della convenzione e la sua efficacia.

Ai sensi della **lettera b)**, si dovrà dettare specifica disciplina concernente l'**efficacia esecutiva** del decreto del presidente della corte d'appello, con contenuto di condanna, dichiarante l'efficacia del **lodo straniero**. La disposizione mira a

dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in materia, concernenti l'immediata esecutività del lodo straniero a seguito dell'ordinanza.

Si segnala che l'art. 839, quarto comma, del codice di procedura civile stabilisce che il Presidente della corte d'appello dichiara con decreto l'**efficacia** del lodo straniero nella Repubblica, dopo aver accertato la regolarità formale del lodo. Non può essere dichiarata l'efficacia quando: la controversia può formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico. La norma, quindi, nulla dice riguardo all'**esecutività** del lodo a seguito della pronuncia del presidente della corte d'appello. In assenza della specifica previsione normativa, occorre quindi chiarire se il lodo sia immediatamente esecutivo, ovvero se occorra la sentenza di rigetto dell'opposizione (ove proposta) o, in alternativa, l'inutile decorso del termine per proporla. In caso di mancata opposizione o mancata attività dell'opponente, trova applicazione l'art. 647 del codice di procedura civile, in quanto l'art. 840 del medesimo codice stabilisce (al secondo comma) che in caso di opposizione si applichi la disciplina di cui agli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Secondo il citato art. 647, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Alcuni dati sulla diffusione dell'arbitrato in Italia

Alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'**arbitrato amministrato** (ossia gestito dalle Camere Arbitrali) sono fornite dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei [rapporti periodici](#) sulla diffusione della giustizia alternativa (arbitrato, mediazione, conciliazione) in Italia.

[L'Undicesimo Rapporto](#) (maggio 2019, dati al 2017), l'ultimo pubblicato al momento della redazione della presente scheda, asserisce che "l'arbitrato amministrato, nel 2017, contrae il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7%). La riduzione del numero dipende dalla contrazione delle domande degli arbitrati non gestiti dalle Camere di Commercio, anche se rispetto a questi ultimi permane una notevole difficoltà di reperimento dei dati, che rimangono in numeri assoluti, comunque abbastanza contenuti" (*ivi*, p. 27). La tabella seguente riporta i dati dell'andamento delle domande di arbitrato nel periodo 2013-2017, nelle Camere di commercio e all'esterno di esse:

ARBITRATO AMMINISTRATO	ISTANZE 2017	%	ISTANZE 2016	%	ISTANZE 2015	%	ISTANZE 2014	%	ISTANZE 2013	%
<i>di cui:</i>										
- al di fuori delle CCLAA	111	-56%	252	+33%	189	+49%	96	-18,67%	114	-45%
- presso le CCLAA	471	+3,2%	456	-23%	595	-3,69%	617	-7,4%	663	+14%
TOTALE	582	-15 %	708	- 10%	784	+10%	713	-8,2%	777	-0,5%

Fonte: ISDACI, Undicesimo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, p. 29

Articolo 12 *(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)*

L'**articolo 12** reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai procedimenti civili al fine di renderli più **celeri** ed **efficienti**.

Il **comma 1, lettera a)**, stabilisce che il deposito dei documenti o degli atti delle parti assistite da difensore dovrà avvenire **esclusivamente** con **modalità telematiche** o con **altri mezzi tecnologici**. Il capo dell'ufficio può autorizzare eccezioni a tali modalità solo in caso di **malfunzionamenti** del dominio giustizia ovvero in **situazioni di urgenza**, assicurando comunque la tempestiva ed adeguata comunicazione agli interessati della riattivazione delle procedure telematiche. La disposizione dovrà applicarsi ai **procedimenti civili davanti al giudice di pace, al tribunale, alle corti di appello e alla Corte di cassazione**.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della giustizia [n. 44/2011](#) ("Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"), per "**dominio giustizia**" deve intendersi l'insieme delle risorse *hardware* e *software*, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.

La **lettera b)** specifica che il **deposito telematico** degli atti e dei documenti di parte possa avvenire anche con mezzi **diversi dalla PEC - posta elettronica certificata** nel rispetto delle norme (anche regolamentari) inerenti la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti telematici. Qualora si opti per modalità **diversa dalla PEC**, ai sensi della **lettera c)** si dovrà considerare avvenuto il deposito del documento o dell'atto al momento della generazione di un **messaggio di conferma** dell'avvenuta trasmissione.

L'art. 16-*bis* del D.L. n. 179/2012 prevede (a decorrere dal 30 giugno 2014) che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, **innanzi al tribunale**, il **deposito degli atti processuali e dei documenti** da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite sia espletato **esclusivamente con modalità telematiche**. Procedono allo stesso modo i **soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria** (ad es. consulenti tecnici d'ufficio). Si applica la normativa (anche di natura regolamentare) concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. I dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente hanno invece la facoltà (non obbligo) di effettuare il deposito telematico in oggetto. Con riferimento ai medesimi procedimenti e, a decorrere dal 30 giugno 2015, **innanzi alle corti di appello** è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli sopra ricordati e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Il deposito con modalità telematiche **si ha per avvenuto** al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia (art. 16-bis, comma 7).

La **lettera d)** stabilisce che, nell'esercizio della delega, si dovrà introdurre il **principio di chiarezza e semplicità** degli atti del giudice e di parte. A tale riguardo, al fine favorire la consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici, le informazioni ivi contenute dovranno essere strutturate in **campi precostituiti** per l'inserimento nei registri del processo.

La **lettera e)** stabilisce che non dovranno essere previste sanzioni inerenti le specifiche tecniche dell'atto (nella sua forma o schema informatico) quando la trasmissione dello stesso abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Del mancato rispetto delle specifiche tecniche si potrà comunque tener conto nella disciplina delle spese.

La **lettera f)** riguarda il **versamento del contributo unificato**.

La disciplina del contributo unificato è contenuta nel testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al [d.P.R. n. 115/2002](#), art. 9. Gli importi (dovuti per l'iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario) sono fissati dall'art. 13, mentre alcune esenzioni sono previste dall'art. 10.

In particolare, si dovrà prevedere che il contributo possa essere pagato (**lettera f), numero 1**):

- con **modalità telematiche**, attraverso la **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento (art. 5, comma 2, Codice dell'amministrazione digitale - CAD, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005);
- con strumenti di **pagamento elettronico** (carte di credito, debito, prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica), come previsto dal D.L. n. 24 de 2009, art. 4, comma 9 (recante misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia);
- tramite **conto corrente postale** intestato alla tesoreria dello Stato;
- mediante pagamento presso **rivendita di generi di monopolio e valori bollati**, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 642/1972, recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
- mediante **bonifico**, con strumento di pagamento non telematico, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [n. 293 del](#)

[2006](#), il quale disciplina le modalità di versamento mediante (tra l'altro) bonifico bancario o postale.

La **medesima lettera f), numero 2)**, demanda ai decreti di attuazione della delega la disciplina inerente i mezzi attraverso i quali si dovrà provare l'avvenuto versamento.

Ai sensi del **numero 3)** si dovrà prevedere per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, l'obbligo di pagamento del contributo unificato **esclusivamente con sistemi telematici** quando il **deposito dei documenti** è stato effettuato con modalità telematiche. La disposizione fa riferimento agli obblighi previsti dall'art 14 del testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).

L'art. 14 del t.u. spese di giustizia pone il pagamento (contestuale) del contributo unificato in capo:

- alla parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati; in caso di modifica della domanda o proposta di domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, si deve procedere al contestuale pagamento integrativo.
- alle altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo;
- alla parte (creditore) che fa istanza (al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) di ricerca telematica di beni da pignorare, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (art. 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile).

Si dovrà prevedere unicamente l'utilizzo di **sistemi telematici** per il pagamento del contributo unificato nella procedura di **liquidazione giudiziale (lettera f), numero 4)**.

Ai sensi del **numero 5**, il versamento effettuato con **modalità diverse** da quelle previste in sede di attuazione della delega non libera le parti dagli obblighi previsti dall'art. 14 del t.u. sulle spese di giustizia (v. sopra).

Infine, il **numero 6** prospetta la revisione della disciplina concernente il pagamento delle **spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte** (art. 197, t.u. sulle spese di giustizia), prevedendo il pagamento con **sistemi telematici** di tali spettanze.

Si ricorda che l'art. 197 richiamato stabilisce che la parte richiedente la notificazione versi all'ufficiale giudiziario **i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta**. Le spese eventualmente necessarie per l'invio di posta raccomandata - nei casi previsti dal codice di procedura civile - sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte. Per le spese degli atti esecutivi e quando sia impossibile o difficile determinare con esattezza le somme dovute, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali

giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta, con versamento allo Stato da parte dell'ufficiale giudiziario, entro un mese.

La **lettera g)** prevede che talune disposizioni relative alle modalità di **attestazione di conformità**, previste dal D.L. n. 179/2012, siano consentite per tutti gli atti **trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, o dallo stesso ricevuti**.

In particolare, l'**art. 16-bis, comma 9-bis**, del citato **D.L. n. 179/2012**, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo - presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo articolo *16-bis* (procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III del codice di procedura civile, procedure concorsuali, procedimenti d'ingiunzione) o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche – equivalgono all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Inoltre, il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale:

- possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all'originale. Le copie in tal caso equivalgono all'originale (medesimo **comma 9-bis**);
- quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento (**art. 16-decies** del D.L. n. 179/2012).

Ulteriore disposizione del **comma 9-bis** dell'*art. 16-bis* stabilisce che qualsiasi copia informatica di un documento deve assicurare che il duplicato così ottenuto contenga la stessa sequenza di *bit* del documento informatico di origine, sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso. Infine, il comma in questione stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. L'**art. 16-undecies** prescrive alcune regole sull'apposizione dell'attestazione su copie analogiche (in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima) ovvero informatica (nel medesimo documento informatico oppure su un documento informatico separato secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia). Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

La durata dei procedimenti civili

Come sopra ricordato, la norma in esame detta principi e criteri di delega al fine di assicurare maggiore efficienza e celerità dei procedimenti civili. Riguardo alla **durata**

dei procedimenti, si riportano qui di seguito alcuni dati estratti dalla Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2019, riferiti agli anni giudiziari dal 2018/17 al 2018/19 e agli anni solari 2016-2018.

Durata media dei procedimenti civili presso gli uffici giudiziari - Disposition time^(a) Anni Giudiziari 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019				
Uffici	A.G. 2016/2017	A.G. 2017/2018	A.G. 2018/2019	AG 18/19 vs AG 17/18
<i>Corte Suprema di Cassazione</i>	1314	1280	1281	0,1%
<i>Corte di Appello</i>	749	689	646	-6,4%
<i>Tribunale ordinario</i>	380	364	354	-3,0%
<i>Giudice di pace</i>	344	330	308	-6,8%
<i>Tribunale per i minorenni</i>	554	484	621	28,4%

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - Dati aggiornati al

(a) Durata espressa in giorni, calcolata sulla base della formula Cepej denominata "Disposition time" (i.e. Pendenti finali/Definiti)

Disposition time^(a) per anno solare - Settore CIVILE					
Uffici	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (stima*)	Variazione 2019 vs 2018
<i>Corte Suprema di Cassazione</i>	1424	1291	1253	1289	2,9%
<i>Corte di Appello</i>	827	712	679	642	-5,4%
<i>Tribunale ordinario</i>	384	375	359	358	-0,4%
<i>Giudice di pace</i>	334	334	318	308	-3,1%
<i>Tribunale per i minorenni</i>	603	504	543	621	14,4%

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - Dati definitivi

(a) Durata espressa in giorni, calcolata sulla base della formula Cepej denominata "Disposition time" (i.e. Pendenti finali/Definiti)


* Stima effettuata considerando il periodo 1/10/2018 - 30/09/2019 per la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello ed il Tribunale Ordinario e l'anno giudiziario 2018/20019 per i restanti uffici

Qui di seguito i confronti con gli altri Paesi dell'Unione europea sulla durata dei procedimenti civili e commerciali (espressa in termini di "disposition time", v. sopra) tratti dal rapporto della Commissione europea [The 2019 EU Justice Scoreboard](#).

***Durata in giorni dei procedimenti contenziosi civili e commerciali
Primo grado
Anni 2010, 2015, 2016, 2017***

2010 2015 2016 2017

Source: CEPEJ study




Fonte: Commissione europea [The 2019 EU Justice Scoreboard](#), figura 5, p. 12

***Durata in giorni dei procedimenti contenziosi civili e commerciali
Tutti i gradi di giudizio
Anno 2017***

First instance courts (2017) Second instance courts (2017) Third instance courts (2017)

Source: CEPEJ study




Fonte: Commissione europea [The 2019 EU Justice Scoreboard](#), figura 7, p. 13.

I dati del medesimo *Scoreboard* 2019 mostrano come l'Italia sia il paese con il maggior numero di casi civili e commerciali pendenti (v. grafico, *infra*). Gli stessi dati, peraltro, mostrano un andamento decrescente delle pendenze civili e commerciali negli anni considerati (dal 2010).

Procedimenti contenziosi civili e commerciali pendenti ogni 100 abitanti

Primo grado

Anni 2010, 2015, 2016, 2017



Fonte: Commissione europea [The 2019 EU Justice Scoreboard](#), figura 14, p. 17

Articolo 13 **(Notificazioni)**

L'**articolo 13** reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative ai **procedimenti notificatori**.

Finalità dell'intervento riformatore è- come precisa la **relazione illustrativa** - di semplificare e accelerare il procedimento notificatorio, valorizzando il principio di responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale, o che abbiano eletto un domicilio digitale, di verificarne costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità e incentivando l'utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate.

Il **comma 1, lettera a)**, stabilisce che nell'attuazione della delega si dovrà prevedere che gli **atti in materia civile e stragiudiziale** siano notificati **esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata - PEC** dall'avvocato quando il destinatario della notificazione:

- sia un soggetto **obbligato** a munirsi di PEC ai sensi di legge;
- ha eletto **domicilio digitale** ed è iscritto nel **pubblico elenco dei domicili digitali**, secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. n. 82/2005.

La notificazione avviene comunque nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'**identità e il domicilio digitale** sono disciplinati dall'art. 3-*bis* del CAD. Vi si prevede (comma 1-*bis*) che chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'apposito elenco previsto dall'articolo 6-*quater* del CAD medesimo, il quale istituisce tale elenco ove sono riportati i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Riguardo al tema della **notificazione tramite PEC**, l'art. 3-*bis* della legge n. 53/1994 stabilisce che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante **risultante da pubblici elenchi**. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità (si veda, in merito alle attestazioni di conformità, la scheda sull'art. 12, comma 1, lett. g) del disegno di legge). La notifica si esegue allegando l'atto al messaggio PEC.

Si ricorda, infine, che la legge n. 53/1994 **riconosce agli avvocati la possibilità di effettuare la notificazione** di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante servizio postale o PEC (art. 1) o direttamente ad altro avvocato che abbia la qualifica di domiciliatario di una parte (art. 4). La nullità della notificazione effettuata dal difensore è disciplinata dall'art. 11 della medesima legge.

Ai sensi della **lettera b)**, si dovrà stabilire che qualora la notificazione via PEC non sia andata a buon fine per motivi dipendenti dal **destinatario**, l'avvocato provvede a notificare gli atti solamente mediante **inserimento nell'area web riservata** (art. 359 del d.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). In tal caso la notificazione si deve intendere eseguita il **decimo giorno successivo all'inserimento**. La notificazione potrà avvenire con le modalità ordinarie solo quando non sia possibile o non sia possibile effettuarla via PEC per cause indipendenti dal destinatario. Inoltre (**lettera c)**), dovrà essere **vietata** la notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario nei casi previsti dalla disciplina in esame, salvo quando l'avvocato dichiari che la notifica via PEC non sia possibile, quando non possa essere effettuata per cause indipendenti dal destinatario e quando il destinatario sia sprovvisto di PEC.

Infine, la **lettera d)** dispone che vengano emanate disposizioni per la **semplificazione** del procedimento di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, anche al fine di favorire l'uso di **strumenti informatici e telematici**.

Articolo 14 *(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)*

L'**articolo 14** reca principi e criteri direttivi per la modifica del codice di procedura civile al fine di rafforzare i doveri di **leale collaborazione** delle parti e dei terzi.

Il **comma 1, lettera a)**, prevede che l'Amministrazione della giustizia debba essere riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi di **responsabilità aggravata** della parte soccombente, la quale sarà soggetta a sanzione a favore della Cassa delle ammende.

L'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile prevede che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al **risarcimento dei danni** che liquida anche d'ufficio nella sentenza.

La disposizione, al secondo comma, stabilisce che se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il credito procedente che ha agito senza la normale prudenza.

In ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il giudice anche d'ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata (art. 96 comma terzo c.p.c.) quale **sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del torto** complessivamente subito da chi esce vittorioso per il solo fatto di essere dovuto an-dare in giudizio¹⁰.

Riguardo alla **Cassa delle ammende** si fa rinvio alla relativa [pagina internet](#) del sito del Ministero della giustizia.

La **lettera b)** stabilisce che si dovranno prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei seguenti casi:

- rifiuto di **ispezione di persone o cose** ordinato giudice, alle parti o a terzi, per conoscere i fatti della causa, ai sensi dell'art. 118 c.p.c.;

L'ispezione è l'attività istruttoria del giudice diretta ad esaminare una cosa o un luogo, allo scopo di acquisire piena conoscenza delle sue caratteristiche. L'articolo 118 c.p.c. stabilisce che il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso, le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte e per il terzo e senza costringerli a violare un segreto professionale o d'ufficio. Il codice prevede peraltro che se l'ispezione è ordinata sulla persona di una delle parti o su cosa in suo possesso e la parte rifiuta di eseguire l'ordine, il giudice può da questo rifiuto desumere

¹⁰ E' appena il caso di ricordare che sono attualmente all'esame del Senato due disegni di leggi che, fra le altre intervengono sull'articolo 96 c.p.c.: si tratta del disegno di legge n. 835 (in stato di relazione) e della proposta di legge n. 812 (in corso di esame in Commissione giustizia).

argomenti di prova. Se rifiuta il terzo il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

- rifiuto di **esibire in giudizio un documento o altra cosa**, su ordine del giudice istruttore ad una parte o a terzi, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 211 c.p.c. - quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi. Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

Infine, la **lettera c)** prevede che in sede di attuazione della delega venga fissato un termine, **non superiore a sessanta giorni**, entro il quale la **pubblica amministrazione** deve trasmettere - ovvero comunicare le ragioni del diniego - le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione medesima, che è necessario acquisire al processo. Tali informazioni possono essere richieste dal giudice, d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e fuori dai casi previsti dagli articoli 210 e 211 del medesimo codice.

Articolo 15

(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)

L'**articolo 15, comma 1, lettera a)**, reca principi e criteri direttivi ai fini del **coordinamento con la legislazione vigente**. La disposizione fa riferimento a modifiche al codice di procedura civile, al codice civile e alle norme di leggi speciali, che non siano direttamente richiamate dai principi e criteri di delega. La disposizione, inoltre, menziona esplicitamente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici [R.D. n. 1775/1933](#)).

Riguardo al citato testo unico, la **relazione illustrativa** osserva che esso contiene ancora riferimenti al codice di procedura civile del 1865.

La **lettera b)** prevede che debbano essere apportate modifiche alla disciplina dei **rimedi preventivi**. In particolare, - novellando la legge n. 89 del 2001 concernente l'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo - si dovrà prevedere la sostituzione dell'introduzione del giudizio nelle forme del **processo sommario di cognizione** (per l'abrogazione del rito *si veda l'articolo 3, lett. b) del ddl*) con:

- la stipulazione di una **convenzione di negoziazione assistita** ovvero
- la **partecipazione personale al procedimento di mediazione** anche successivamente al primo incontro ovvero
- la **partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione** previsti da disposizioni speciali.

Tale nuova disciplina troverà applicazione nei procedimenti civili di **primo grado**, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quanto ai giudizi presso la **corte d'appello**, si prevede che la proposizione di istanza di decisione in udienza, all'esito della discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, **senza scambio di comparse conclusionali**. Queste ultime sono disciplinate dall'art. 190 c.p.c. il quale ne prevede il deposito in cancelleria entro **60 giorni** dalla rimessione della causa in decisione. Il termine è perentorio. Entro **20 giorni** dalla scadenza per il deposito delle comparse conclusionali le parti devono depositare le **memorie di replica**.


Nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, il Capo III-*bis* (composto dagli artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*) aggiunge - tra i procedimenti speciali del Libro IV - il **procedimento sommario di cognizione**. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-*bis*). La trattazione è deformalizzata (art. 702-*ter*). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o

notificazione (art. 702-*quater*). Al riguardo si rammenta che il tale nuovo procedimento speciale è stato introdotto dalla [legge n. 69/2009](#), art. 51, nell'ottica della semplificazione e riduzione dei riti, prevedendo un giudizio sommario di primo grado in relazione alle controversie che non necessitano di un'istruttoria complessa. Peraltro, il d.lgs. n. 150/2011 ha ampliato l'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione in attuazione della delega conferita al Governo "per la riduzione e la semplificazione del rito civile" dalla medesima legge n. 69/2009.

Dati sulla mediazione civile

Come già ricordato (si vedano le schede relative all'articolo 2 e all'articolo 10), la DG stat del Ministero della giustizia pubblica periodicamente [rapporti statistici](#) sulla **mediazione civile**. Si segnala che alcuni dati estratti da tale rapporti sono riportati nell'AIR annessa al disegno di legge. L'ultimo [report](#) disponibile al momento della redazione della presente scheda espone i dati relativi al periodo gennaio-settembre 2019.


Esito con aderente comparso. Anno 2019 (gennaio-settembre)




Esito con aderente comparso. Marzo 2011 - settembre 2019

	03/2011 – 12/2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	al 30 settembre 2019
Aderente comparso	27,0%	32,4%	40,5%	44,9%	46,9%	48,2%	50,4%	49,6%
di cui								
Accordo raggiunto	43,9%	42,4%	24,2%	22,6%	23,7%	25,4%	27,3%	27,9%

Trend di comparizione dell'aderente
Periodo 1° gennaio 2015 – 30 settembre 2019



Trend di successo. Periodo 1° gennaio 2015 – 30 settembre 2019



Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 16** reca la clausola di **invarianza finanziaria**. Vi si prevede che le amministrazioni provvedano agli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in esame e dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (**comma 1**). I decreti legislativi dovranno essere corredati dalla relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria oppure dia conto dei nuovi o maggiori oneri e dei relativi mezzi di copertura (**comma 2**). Secondo il **comma 3**, qualora i decreti legislativi comportino nuovi o maggiori oneri non compensabili al proprio interno, gli stessi sono emanati solamente successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni recanti i relativi mezzi di copertura, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196/2009).

L'[art. 17, comma 2](#), della legge di contabilità stabilisce che la legge delega individui i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione. Qualora non sia possibile determinare tale quantificazione, essa è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ed in caso di nuovi o maggiori oneri gli stessi decreti sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.